

Ordinanza del DFI concernente il divieto d'importare e d'immettere sul mercato determinati germogli, semi e legumi provenien- ti dall'Egitto

Modifica del 17 ottobre 2011

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visto l'articolo 33 della legge del 9 ottobre 1992¹ sulle derrate alimentari (LDerr),
ordina:

I

L'allegato dell'ordinanza del 13 luglio 2011² concernente il divieto d'importare e d'immettere sul mercato determinati germogli, semi e legumi provenienti dall'Egitto è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 19 ottobre 2011.³

17 ottobre 2011

Dipartimento federale dell'interno:

Didier Burkhalter

¹ RS **817.0**

² RS **817.041.1**

³ La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 18 ott. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).

Allegato
(art. 1)

Merci interessate dal divieto

Voce di tariffa doganale	Designazione della merce
ex 0709.9099	Germogli di rucola
ex 0709.9099	Germogli di barbabietola, germogli di ravanella
ex 0709.9099	Germogli di legumi da granella, freschi o refrigerati
ex 0709.9099	Germogli di soia
ex 0709.9099	Germogli di erba medica
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati
0910.9900	Semi di fieno greco
1201.00	Fave di soia, anche frantumate
1207.50	Semi di senape
1207.99	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati
1209.10	Semi di barbabietole da zucchero
1209.2100	Semi di erba medica
1209.9100	Semi di ortaggi